

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LI PISTACOPPI"

Gruppo Folklorico "Città di Macerata"

STATUTO

Associazione di promozione sociale (APS)

Statuto approvato ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche, dall'assemblea straordinaria tenuta a MACERATA in data 02 MARZO 2021

PREMESSA

L'Associazione di promozione sociale "Li Pistacoppi" Gruppo Folklorico "Città di Macerata" che costituisce la prosecuzione dell'Associazione culturale "LI PISTACOPPI" Gruppo Folklorico "Città di Macerata" che a sua volta costituisce la prosecuzione dell'Associazione Culturale "Gruppo Folkloristico Dialettale Maceratese" fondata a Macerata il 3 Maggio 1993 che a sua volta costituiva la prosecuzione del Gruppo Folkloristico Dialettale Maceratese, sorto a Macerata nell'anno 1979, adotta il presente Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 02/03/2021.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) "LI PISTACOPPI" Gruppo Folklorico "Città di Macerata" con sede legale in Via Montale, 11 sita nel comune di MACERATA. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'APS "LI PISTACOPPI" si identifica con il simbolo del cembalo color legno su sfondo bianco, contornato da nastri colorati, con una maschera al suo interno con colorazione speculare in bianco ed in rosso contrapposti.

L'associazione ha durata illimitata.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del Registro regionale Aps.

Il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 2 - STATUTO - EFFICACIA - INTERPRETAZIONE

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto 3 luglio 2017 n° 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - SCOPI - FINALITÀ - ATTIVITÀ

L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati di loro familiari, o di terzi di una più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è costituita esclusivamente con lo scopo di ricercare, conservare e diffondere la cultura, le tradizioni popolari, maceratesi e marchigiane.

Inoltre intende promuovere e favorire il processo di amicizia e pace fra le genti attraverso l'incontro e il confronto culturale con altri popoli.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi intende promuovere varie attività, ed in particolare:

- organizza manifestazioni, festival, rassegne, incontri nazionali ed internazionali di cultura popolare e pubbliche rappresentazioni di balli, canti, musiche e tradizioni maceratesi e marchigiane;
- partecipa e collabora ad iniziative organizzate da Associazioni, organismi nazionali o internazionali, impegnati in campi analoghi;
- organizza iniziative, servizi e attività culturali, sia turistiche che ricreative, in favore dei propri Soci e dei cittadini;
- promuove e realizza conferenze, pubblicazioni, video e registrazioni audio volte a conservare e diffondere su ampia scala il patrimonio culturale delle tradizioni maceratesi e marchigiane;
- approfondisce, anche con l'aiuto di esperti, temi inerenti la cultura del folklore.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

L'Associazione è costituita da persone fisiche di qualsiasi nazionalità che rispondano ai requisiti richiesti per l'ammissione.

Il numero dei Soci è illimitato.

TITOLO II

PATRIMONI ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 5 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle entrate che sono costituite come segue:

- a) dalle quote sociali annuali e da eventuali partecipazioni alle spese, volontarie, degli associati che potranno essere richieste in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi, o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - c.1. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previo deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;
 - c.2. Le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- d) da somme percepite da terzi per l'organizzazione di esibizioni folkloristiche o altre attività attinenti lo scopo sociale;
- e) da eventuali entrate per i servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni dell'Associazione siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 7 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nell'ambito della piena operatività del suddetto Ufficio secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 8 - Durata del periodo di contribuzione

Le quote sociali annuali devono essere versate, in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno e scadono il 31 (ventuno) dicembre. Le quote sociali dei nuovi sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione.

L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno in corso.

La quota sociale annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Responsabilità e assicurazione

Ai sensi dell'art. 28 del codice del Terzo settore il presidente, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n°39, in quanto compatibili. (Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 3 Agosto 2018, n° 105, a decorrere dall'11 Settembre 2018 ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del medesimo D. Lgs. n° 105/2018).

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Gli associati che svolgono attività di volontariato, connessa con la pratica delle attività istituzionali, sono assicurati per infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Ammissioni

Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il Socio che intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte;

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al socio interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel libro degli associati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 12 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 20 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 10 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci in via definitiva, l'assemblea straordinaria dei soci, che dovrà essere convocata e fatta svolgere dal Presidente entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricorso.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La qualifica di socio onorario viene attribuita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in base a particolari benemeritenze acquisite. Il socio onorario non è tenuto al versamento della quota associativa.

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi sociali;
- ☐ essere eletti negli organi sociali;
- ☐ approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ partecipare alle riunioni dell'Assemblea;
- ☐ essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione secondo le modalità ed i limiti stabiliti, preventivamente, dall'Assemblea;
- ☐ frequentare i locali dell'associazione;
- ☐ partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- ☐ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- ☐ votare in Assemblea se maggiorenni o dai rappresentanti legali se minorenni ed in regola con il tesseramento dell'anno in corso;
- ☐ denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Hanno il dovere di:

- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli Organi Sociali.
- ☐ versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione, ed eventuali integrazioni della cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci. La quota sociale annuale non è trasmissibile e non è rivalutabile.
- ☐ svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;

- ☐ rispettare il principio di buona fede, correttezza, lealtà ed onestà, nei confronti degli altri associati e di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa, sia all'interno che all'esterno dell'Associazione stessa.
- ☐ conservare e custodire con la dovuta cura, quanto concesso in uso e di proprietà dell'Associazione, pena il risarcimento del danno causato.
- ☐ rispettare il termine ultimo di 3 mesi dal 31 dicembre dell'anno associativo precedente per poter rinnovare il tesseramento.

rt. 12 – Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, recesso od esclusione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare la apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato può essere richiamato, diffidato o escluso dall'Associazione, con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo, qualora intraveda ai seguenti doveri:

- ☐ non ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- ☐ arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione o ne pregiudichi l'immagine;
- ☐ non partecipi alle attività sociali regolarmente deliberate dagli organi competenti;
- ☐ senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione o si renda moroso nel pagamento della quota sociale annua per oltre quindici giorni dalla data di scadenza fissata dal Consiglio Direttivo.
- ☐ senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo prenda parte ad Associazioni o Gruppi che abbiano interessi o svolgano attività concorrenziali o contrastanti con quelle dell'Associazione;
- ☐ in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra i Soci.

L'espulsione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Il Socio espulso potrà presentare ricorso scritto e motivato al Consiglio Direttivo, entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, al quale pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea Straordinaria dei Soci che dovrà essere convocata e fatta svolgere dal Presidente entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso.

ITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

rt. 13 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1 l'Assemblea
- 2 il Consiglio Direttivo
- 3 il Presidente
- 4 l'Organo di controllo.

rt. 14 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

I soci minorenni ed onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee, con potere di intervento e discussione, hanno diritto di voto ma non possono ricoprire cariche sociali.

I rappresentanti legali dei soci minorenni possono esercitare il diritto di voto in loro nome e conto.

Il socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di ciascuna convocazione che dovrà essere presentata al Segretario dell'Assemblea prima dell'inizio della riunione, annotata nel verbale e conservata agli atti.

Se lo statuto non dispone diversamente, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui il numero degli associati sia inferiore a 500; in quelle con un numero di associati non inferiore a 500 può rappresentare invece 5 associati ai sensi dell'art. 24 codice terzo settore.

Art. 15 – Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, o tramite fax, e-mail, o con l'ausilio di piattaforme digitali e di messaggistica istantanea (whatsapp, telegram) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora della riunione, da affiggersi nella bacheca della Sede Sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutti i Soci, amministratori e Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 Marzo.

L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

successivi a quello della richiesta. ... entro 15 (quindici) giorni

Art. 16 - Compiti dell'assemblea

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

in sede ordinaria:

- ☐ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- ☐ eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- ☐ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ☐ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

in sede straordinaria:

- ☐ deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- ☐ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento interno;
- ☐ deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- ☐ deliberare sull'esclusione degli associati solo nel caso di ricorso da parte del socio coinvolto;
- ☐ deliberare su mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo o di un singolo componente;
- ☐ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in proprio o per delega, iscritti aventi diritti di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto in proprio o per delega.

La seconda convocazione deve avvenire a distanza di almeno 3 (tre) ore dalla prima.

Art. 18 - Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, solo per l'elezione delle cariche sociali e le votazioni concernenti persone saranno assunte a scrutinio segreto. Chiunque sia direttamente interessato alle deliberazioni riguardanti atti propri contro i soci o contro l'Associazione non può partecipare alla votazione.

Per la validità delle deliberazioni, sono previsti i seguenti quorum:

Assemblea ordinaria: maggioranza dei soci presenti con diritto di voto in proprio o per delega.

Assemblea straordinaria: maggioranza dei soci iscritti all'associazione in proprio o per delega.

Per la delibera dello scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati fatto salvo il quorum per la valida costituzione dell'assemblea straordinaria.

Art. 19 - Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente e raccolto in un apposito registro tenuto a disposizione degli associati.

Il verbale deve rimanere affisso per 15 (quindici) giorni nella bacheca della Sede Sociale e può essere consultato da tutti gli associati.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti maggiorenni che abbiano un'anzianità continuativa nell'Associazione pari a 3 (tre) anni. Nel caso in cui venga raggiunto il numero totale di 150 soci il Consiglio Direttivo sarà aumentato a 7 membri.

Si applica l'art. 2382 codice civile (cause di ineleggibilità). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Le sostituzioni o le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono automaticamente alla scadenza dello stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti (5 se il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri) e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente, non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, e con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Nella prima seduta, convocata dal consigliere anziano neoeletto, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e attribuisce ai Consiglieri le responsabilità in ordine alle attività svolte dall'Associazione.

Art. 21 - Durata e funzioni

I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo o i singoli consiglieri hanno potere di rappresentanza e sono sempre revocabili da parte dell'Assemblea dei Soci per mezzo di una mozione di sfiducia scritta e motivata presentata da almeno un quinto dei soci. Il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei soci.

Il Consiglio svolge tutte le attività dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo:

- ☐ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- ☐ predisporre il rendiconto consuntivo, il bilancio sociale ove previsto, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ☐ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ☐ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- ☐ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ☐ disciplina l'ammissione degli associati, e accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- ☐ stabilisce l'importo della quota associativa annuale;
- ☐ delibera l'esclusione del socio nei casi stabiliti all'art. 12 del presente statuto;
- ☐ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione dei soci;
- ☐ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenti esterni i quali se convocati possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con parere consultivo.

Le decisioni devono essere annotate nell'apposito registro dei verbali del consiglio direttivo sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Una copia del verbale di ogni riunione viene affissa per 15 (quindici) giorni nella bacheca della Sede Sociale.

Scaduto il termine di affissione tutte le decisioni contenute nel verbale in questione verranno ritenute accolte ed accettate da tutti i soci.

Il socio che intende chiedere le motivazioni riguardo le deliberazioni del Consiglio Direttivo deve far pervenire allo stesso entro sette giorni dalla data di affissione del verbale, una richiesta scritta e motivata.

Il presidente provvederà a fornire tempestivamente per iscritto le spiegazioni del caso.

Per impugnare le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria una richiesta scritta e motivata, di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto che deve pervenire allo stesso entro quindici giorni dalla data di affissione del verbale.

Il presidente ha l'obbligo di convocare e far svolgere entro quindici giorni dal ricevimento dell'impugnazione un'assemblea straordinaria dei soci che decida su tale proposta.

L'impugnazione sospende l'esecuzione della deliberazione relativa. Il presidente sentito il consiglio direttivo può decidere di eseguire comunque la deliberazione nel caso in cui la mancanza di tale esecuzione possa in qualche modo danneggiare l'Associazione.

Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Vicepresidente collabora direttamente con il Presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce con gli stessi poteri.

Art. 24 - Il Segretario

Il segretario dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Segretario coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- 4.a cura e sottoscrive la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- 4.b provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- 4.c cura la tenuta e la conservazione degli atti del Consiglio Direttivo;
- 4.d è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

Art. 25 - Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere coordina le attività connesse alle proprie mansioni:

- 1 provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.

svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 26 - Tenuta libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

2.a il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

2.b il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto dal Consiglio Direttivo;

2.c il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

2.d il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo ove previsto.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, facendo richiesta scritta all'organo di amministrazione.

Art. 27 - Organo di Controllo

Qualora venga ritenuto opportuno l'assemblea procede alla elezione del collegio dei revisori o del revisore unico, fino al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo 117/2017 per il controllo della gestione.

2.d.a Il Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'assemblea e dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

L'eletto non fa parte del Consiglio Direttivo e deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

In caso di impedimento o dimissioni, viene sostituito dal socio che nell'ultima elezione risultò primo dei non eletti per il Sindaco Revisore.

Il Sindaco Revisore:

- ☐ verifica periodicamente la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e dello statuto;
- ☐ accerta ogni semestre, mediante verbale scritto su apposito registro, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dall'Associazione in pegno, cauzione, custodia e deve convocare l'Assemblea qualora non si provvedano il Presidente o i Consiglieri;
- ☐ può, in ogni momento, autonomamente o su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di un solo socio fatta per iscritto o firmata, procedere ad atti di ispezione e di controllo, il cui esito deve risultare in apposito verbale.

2.d.b Organo di controllo

L'organo di controllo anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- ☐ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- ☐ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ☐ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ☐ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2.d.c Revisore legale dei conti

Il revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, sarà nominato dall'assemblea all'atto della istituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V

IL BILANCIO

Art. 28 - Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo consegnati al Revisore e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto per la sua approvazione entro il 30 Aprile di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio dell'associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro.

In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missiva, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

prima della riunione dell'Assemblea e viene approvato dalla stessa in sede ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (Runt) entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 29 - Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere finalizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, approvato dall'Assemblea, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile:

- a quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Eventuali dubbi sull'interpretazione dello Statuto sono risolti in via provvisoria dal Consiglio Direttivo e sottoposti ad approvazione dalla prima seduta successiva dell'Assemblea.

Art. 33 - Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che:

b.a. le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore o/o l'iscrizione e migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;

b.b. le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. lgs. 117/2017.

b.c. in parziale deroga rispetto a quanto precede, il consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

MACERATA LI

14/07/2022

IL PRESIDENTE

MARIA ASSUNTA EVANGELISTA

Maria Assunta Evangelista

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LI PISTACOPPI"
GRUPPO FOLKLORICO "CITTÀ DI MACERATA"
Via Montale, 11 - 62100 MACERATA
C.E.R. IVA 01167610411

Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Macerata

Ufficio Territoriale di Macerata

Euro 200,00 Registrato al N. 1642

Euro decimale 00 Mod. 3

Addi 25/11/2022

Stefania SPARA

73393 01/02/2022